



COMITATO SCIENTIFICO
GRUPPO ODCEC
AREA LAVORO



Area Lavoro

Gli Ammortizzatori sociali al tempo del CORONAVIRUS 23 aprile 2020



COVID-19
Coronavirus

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini
Componente Commissione di Studio Area Lavoro CNDCEC
Direttore Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro

FONTI

- Decreto legge 9 del 2 marzo 2020
- Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 «Cura Italia»
- Decreto del Ministero del lavoro e dell'Economia del 24/03/2020 (riparto CIGD)
- Circolare del Ministero del Lavoro n.8 del 8/4/2020
- Circolare INPS n. 38 del 12/3/2020
- Messaggio INPS 1118 del 12/3/2020
- Messaggio INPS 1287 del 20/03/2020
- Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020
- Messaggio INPS 1478 DEL 02/04/2020
- Messaggio INPS 1508 del 06/04/2020
- Messaggio INPS 1525 del 07/04/2020
- Messaggio INPS 1541 del 08/04/2020
- Messaggio INPS 1607 del 14/04/2020

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini



CIGO e Assegno Ordinario

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini



CIGO Campo di Applicazione art. 10 D.Lgs. 148/2015

La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini



ASSEGNO ORDINARIO

Fondi di Solidarietà bilaterali Alternativi art. 27 DLgs.148/2015 (FSBA nel settore artigiano) e TIS (Agenzie di somministrazione).

Fondi di solidarietà bilaterali art. 26 D.Lgs.148/2015 classici (Assicurazione, Poste Italiane, Ferrovie ecc. vedi circ. INPS 176/2016)

Fondo territoriale intersettoriale delle Province Trento e Bolzano

Fondo Integrazione Salariale compresi, eccezionalmente, anche i datori di lavoro con più di 5 dipendenti e non rientranti nell'ambito di applicazione degli ordinari ammortizzatori sociali (CIGO e CIGS) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali e fondi bilaterali alternativi (allegato 1 alla circ. INPS 47/2020).

ECCEZIONE Le domande di CIG in deroga, presentate, a norma del D.L. 9/2020 dai datori di lavoro iscritti al FIS che occupavano fino a 15 dipendenti (il D.L. 18/2020, art. 19, ha poi esteso l'assegno ordinario FIS anche alle aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti) vanno considerate accoglibili. (INPS, Msg. 1478, 2.4.2020).

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini



ASSEGNO ORDINARIO

LAVORATORI BENEFICIARI

Lavoratori subordinati compresi gli apprendisti professionalizzanti, esclusi i Dirigenti e i lavoratori a domicilio che siano alle dipendenze alla data del 23 febbraio 2020.

Il Decreto Legge 23/2020 «Liquidità» estende le disposizioni di cui all'art. 19, d.l. 18/2020, ossia Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Assegno Ordinario FIS, e di cui all'art. 22, d.l. 18/2020, ossia Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020

DEROGA

non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 gg di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento

Ai fini della sussistenza di tali requisiti, resta fermo che, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini



ASSEGNO ORDINARIO

LAVORATORI BENEFICIARI

Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale "COVID-19 nazionale", possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione, in virtù di quanto previsto dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18/2020 prima della novella introdotta dall'articolo 41 del decreto-legge n. 23/2020. La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.

Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dal 14/4/2020 (mess. INPS 1607/2020).

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini



CIGO E ASSEGNO ORDINARIO D.L. 18/2020

PROCEDURE

Le aziende che trasmettono domanda sono dispensate dall'osservanza dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, fermo restando **l'informazione, la consultazione** e l'esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La dispensa dall'osservanza del citato articolo 14 comporta, in particolare, che le aziende non sono tenute all'adempimento di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Pertanto, all'atto della presentazione della domanda di concessione dell'integrazione salariale ordinaria e dell'assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all'INPS dell'esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l'Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.



CIGO E ASSEGNO ORDINARIO D.L. 18/2020

Domanda

Causale **"COVID-19 Nazionale"**

Durata: periodi decorrenti dal 23.2 al 31.8.2020, per un massimo di 9 settimane;

Termine di presentazione: fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (il periodo tra la data del 23/2 al 23/3/2020 è neutro)

ATT.NE le domande vanno inoltrate per Unità Produttiva e per tipologia di contratto FULL TIME, PART TIME.

Alle domande va allegato un file CSV

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini



CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

Esempio 1

- periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 24/2/2020 al 10/4/2020
- termine di presentazione dell'istanza: 31/7/2020

Esempio 2

- periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 27/3/2020 al 30/4/2020
- termine di presentazione dell'istanza: 31/7/2020

Esempio 3

- periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 27/4/2020 al 29/5/2020
- termine di presentazione dell'istanza: 31/8/2020

Esempio 4

- periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 4/5/2020 al 27/6/2020
- termine di presentazione dell'istanza: 30/9/2020

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini



FAQ INPS DIREZIONE CENTRALE ENTRATE - CONSIGLIO NAZIONALE ODCEC

DOMANDA - FILE CSV Addetti Assegno Ordinario

Il file CSV ove riportare i dati dei lavoratori interessati dalla sospensione richiede l'indicazione di un indirizzo mail, di un numero di telefono e dei giorni residui anno precedente; indirizzo mail e numero di telefono, soprattutto se la procedura riguarda aziende di grandi dimensioni e visto il momento di difficoltà che ha portato alla chiusura le aziende (con le conseguenti problematiche che potrebbe avere l'ufficio del personale dell'azienda) potrebbero essere dati non disponibili o difficilmente recuperabili, mentre il dato delle ferie residue all'anno precedente dovrebbe essere un dato non essenziale per la concessione del trattamento; rimangono dati obbligatori per l'istruzione della domanda oppure possono essere considerati facoltativi ?

RISPOSTA

Poiché si era in emergenza, abbiamo usato un tracciato dati già pronto per rendere la procedura subito disponibile. Per l'emergenza covid è possibile scrivere 0 in tutti i campi ferie.

Per i dati degli addetti, in mancanza dei dati personali, è possibile inserire i dati dell'azienda o del consulente.

Inoltre se la colonna K viene messa ad 'N' , non serve mettere i dati di codice belfiore, caP, indirizzo, email e numero di telefono.

I campi sono da specificare quando per il lavoratore è stata programmata una riduzione di orario superiore a 50 % nei 12 mesi precedenti. (Art. 8, comma 1 D.Lgs. 148/2015) ovvero la Colonna 'K' è ad 'S'.

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini



FAQ INPS DIREZIONE CENTRALE ENTRATE - CONSIGLIO NAZIONALE ODCEC

DOMANDA

Stanno arrivando critiche da parte degli iscritti riguardo alla compilazione delle domande CIGO.

In un momento in cui si parla di semplificazioni non si vede il motivo di dover effettuare una domanda di CIGO per ogni tipologia di contratto part time.

E' veramente così ??

Se si non è possibile variare ??

RISPOSTA

Aziende con molteplici orari contrattuali.

Le aziende con molteplici orari contrattuali per una Unità produttiva possono inviare una sola domanda per tutti i beneficiari con l'orario MEDIO settimanale.

L'orario MEDIO settimanale si calcola dividendo le ore complessivamente lavorate in una settimana da tutti i lavoratori per il numero dei beneficiari.

Ad esempio, se ci sono 10 lavoratori con orario 36 ore/settimana e 10 lavoratori con orario 28 ore/settimana, il totale delle ore lavorate in una settimana è $(10 * 36H) + (10 * 28H) = 640H$; dividendo 640:00 per i 20 beneficiari si ottiene 32:00. La domanda può pertanto essere presentata per i 20 lavoratori con orario contrattuale di 32:00. Si prega di verificare che il totale delle ore calcolate sul quadro G sia almeno pari al numero di ore necessario per le settimane richieste.

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini



FAQ INPS DIREZIONE CENTRALE ENTRATE - CONSIGLIO NAZIONALE ODCEC

DOMANDA - Pagamento diretto CIGO/FIS

La circolare INPS 47/2020 chiarisce che in caso di richiesta di pagamento diretto dell'integrazione da parte dell'INPS, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, l'azienda non ha obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Si segnala che in calce alla domanda CIGO "Emergenza Covid-19 nazionale" compare (vedi allegato alla pagina 3)

Tale dicitura si pone in contrasto con quanto sostenuto nella circolare.

Ci confermate che non è da prendere in considerazione??

RISPOSTA

Confermiamo che non c'è più la valutazione positiva dell'allegato 2 della circ. 197/15, che pertanto non deve essere prodotto

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

Deroghe

- Non è dovuto alcun contributo addizionale;
- I periodi di CIGO/Assegno ordinario sono neutri ai fini delle limitazioni di durata previste dal D. Lgs. 148/2015;
 - no limite dei 24 mesi (30 x edili e lapidei) nel quinquennio mobile
 - non rientra nel computo delle 52 x la CIGO o delle 26 x il FIS nel biennio mobile
- Per l'assegno ordinario gestito dal FIS, non si applica il tetto aziendale.

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

Deroghe

- le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori.
- **Modalità di pagamento** come sempre l'azienda può anticipare le prestazioni per conguagliarle successivamente; ma può anche chiedere il pagamento diretto all'INPS senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

Sostituzione CIGO/assegno ordinario con causali D.Lgs. 148/2015 in causale "COVID-19 nazionale"

Le aziende che hanno già in corso un'autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l'assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale", anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l'Istituto provvederà ad annullare d'ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale "COVID-19 nazionale" possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non oltre il 31 agosto 2020.

Per intervenire sulle autorizzazioni già rilasciate o sulle domande da cancellare, saranno diramate alle Strutture territoriali apposite istruzioni operative con successivo messaggio.



CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

Le imprese che alla data del 23/2/2020 hanno in corso un trattamento di CIGS e che a causa dell'interruzione dell'attività per COVID-19 devono sospendere il programma di CIGS possono accedere alla CIGO con causale «COVID-19 nazionale – sospensione CIGS»

Le aziende escluse dalla CIGO (esempio aziende commerciali, le agenzie viaggi con più di 50 dipendenti) potranno sospendere la CIGS e accedere alla CIG in deroga (massimo 9 settimane).

La CIGO in questione sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso.

Le domande di CIGO per “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” potranno essere approvate solo dopo il caricamento in procedura del decreto ministeriale di sospensione della CIGS e l'annullamento parziale dell'originaria autorizzazione.

Al termine della CIGO/CIGD per COVID – è possibile chiedere all'INPS (mod. telematico SR40) una nuova autorizzazione per proseguire con la CIGS sino alla nuova data di scadenza.

Alla cassa integrazione ordinaria concessa ai sensi dell'articolo 20 del D.L. n. 18/2020 si applica la disciplina prevista per la CIGO e l'assegno ordinario di cui all'art. 19 del medesimo D.L.

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

Sostituzione della domanda di CIG o assegno ordinario D.L. n. 9/20 erroneamente presentata

Si fa presente che le domande di cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario, presentate erroneamente con causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020” da aziende non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 9/2020, sono convertite d’ufficio, con elaborazione centrale, in domande con causale “COVID-19 nazionale”, purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020 e per una durata complessiva comunque non superiore a 9 settimane.



FAQ INPS DIREZIONE CENTRALE ENTRATE - CONSIGLIO NAZIONALE ODCEC

DOMANDA - PROROGA AMMORTIZZATORI COVID-19

Nel caso in cui la domanda di CIGO / FIS / CIGD venisse effettuata con richiesta iniziale per tutte le 9 settimane riconosciute dal Decreto 18/2020 ed al termine di detto periodo non fossero interamente fruita, è confermata la possibilità (per tutte le tipologie di intervento) di richiedere una proroga per le settimane ancora disponibili, rimanendo entro il termine di fruizione del 31/08/2020 ?

RISPOSTA

Per le modalità di computo può far riferimento alla circolare 58/09 che prevede che i periodi possono essere computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.

Si considera fruita una giornata anche se un solo lavoratore è sospeso.

I decreti possono autorizzare fino a 9 settimane.

Come previsto nella circolare 47, "Considerato che il periodo di CIG è espresso in settimane, le Regioni, previa verifica che le aziende non hanno già usufruito dell'intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto, concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle nove settimane di concessione."

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini



FAQ INPS DIREZIONE CENTRALE ENTRATE - CONSIGLIO NAZIONALE ODCEC

DOMANDA - FIS – requisito dimensionale

In merito al requisito dimensionale del datore di lavoro ai fini dell'applicazione del FIS la Circolare Inps 176/2016 recita quanto segue: "Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese."

Si chiede se in caso di un'attività stagionale che rimane aperta solo da maggio ad settembre (con in forza una decina di dipendenti) e per la quale da ottobre a aprile dell'anno successivo viene sospesa la matricola Inps, sia corretto calcolare la media del semestre precedente oppure debba essere considerarlo un nuovo inizio dell'attività.

RISPOSTA

La riattivazione di una posizione dopo un periodo di sospensione non è equiparabile ad un inizio attività e per determinare la media occupazionale devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività.

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini



CIGS

IL Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare 8 del 8/4/2020 ribadisce

Rimane ferma la possibilità per i datori di lavoro, esclusi dal campo di applicazione del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di continuare a ricorrere alle causali previste a legislazione vigente per l'intervento straordinario di integrazione salariale, di cui al d.lgs. n. 148/2015.

E' il caso, ad esempio, delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, per le quali un eventuale utilizzo della cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 non consentirebbe di accedere alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà di settore.

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini

Assegno ordinario dei fondi bilaterali

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini



Fondi di Solidarietà bilaterali Alternativi art. 27 DLgs.148/2015 (FSBA nel settore artigiano) e TIS (Agenzie di somministrazione).

La domanda va inoltrata al fondo interessato.

FSBA non prevede limiti dimensionali

Non rileva se l'azienda sia in regola con la contribuzione al Fondo

Unico requisito rilevante ai fini dell'accesso è l'ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro con codice autorizzazione 7B

La delibera FSBA del 8/4/2020 permette ai datori di lavoro artigiani inquadrati con CSC settore 4 che non siano regolari alla data del 23/2/2020 di regolarizzare la contribuzione pregressa, con riferimento al triennio precedente, a decorrere dal 1/1/2021 sino al 31/12/2023 in 36 rate.

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini

Fondi di solidarietà bilaterali art. 26
D.Lgs.148/2015 classici (Assicurazione,
Poste Italiane, Ferrovie ecc. vedi circ. INPS
176/2016)

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

Fondo territoriale intersettoriale delle Province Trento e Bolzano

- Per il fondo del Trentino, si deroga dal requisito dei 30 giorni di anzianità;
- Gli oneri sono a carico della relativa gestione.



Agricoli

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini

- **CISOA**
- Tali imprese possono presentare la domanda di CISOA per i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) con contratto a tempo indeterminato e per gli apprendisti, di cui all'articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, che svolgono annualmente almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda.
- La medesima domanda può essere presentata per i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti, inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell'instaurazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.
- Può essere concessa fino ad un massimo di 90 gg

•CISOA

- Le domande di accesso alla COVID-19 CISOA, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
- Nel portale INPS (www.inps.it) nei “Servizi per le Aziende ed i Consulenti”, a cui si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall'Istituto, proseguendo alla voce “Cig e Fondi di Solidarietà”.

CISOA

- Il parere della Commissione (modalità a distanza) deve essere espresso entro 20 giorni; Nel caso di decorso del termine di 20 giorni senza pronunciamento, il parere si intende favorevolmente reso.
- l'ammontare della CIG è pari all'80% della retribuzione nel rispetto del massimale ordinario (articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 148/15; per l'anno 2020: retribuzione fino a € 2.159,48 = € 998,17 lordi e € 939,89 netti; retribuzione superiore a € 2.159,48 = € 1.199,72 lordi e € 1.129,66 netti- vedasi circ. INPS n. 20 del 10 Febbraio 2020);
- Tenuto conto della particolare situazione emergenziale in atto, è prevista la possibilità di chiedere il pagamento diretto per gli operai senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa. Per gli impiegati resta ferma esclusivamente la modalità del pagamento diretto, come previsto dalla vigente disciplina.



CIG IN DEROGA

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini

CIG IN DEROGA

Le Regioni possono riconoscere trattamenti di CIG in deroga, massimo 9 settimane (salvo prime aree), ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione gli ordinari ammortizzatori sociali

Campo di applicazione

Datori di lavoro

- Soggetti che non possono accedere agli ordinari ammortizzatori sociali (inclusi: Agricoli, pesca, terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti);
- Aziende destinatarie della sola CIGS (esempio aziende commerciali con più di 50 dipendenti);
- Sono esclusi i datori di lavoro domestico

CIG IN DEROGA

- La CIG in deroga “Covid-19 Nazionale” – ogni settore produttivo – non può eccedere 9 settimane;
- Per i datori di lavoro di cui agli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020 , Regioni Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, le 9 settimane Nazionali sono aggiuntive alle specifiche 4 settimane – totale 13 settimane – (v. INPS, circ. 38/2020);



CIG IN DEROGA

PROCEDURA

DL 18/2020 Accordo sindacale previsto solo per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti;

DL 9/2020 art. 17 accordo sindacale obbligatorio per tutti

CIG IN DEROGA

Domanda

Può essere presentata anche in presenza di ferie pregresse non ancora godute (salvo intese Regionali differenti);

La domanda va presentata alla Regione di competenza o provincia autonoma (ECCEZIONE per le aziende plurilocalizzate), che provvede ad emettere il decreto di concessione;

Il decreto di concessione è inviato, dalla Regione, entro 48 ore, all'INPS (sistema telematico SIP), ed è efficace purché si rimanga nei limiti di spesa (copertura finanziaria). Il monitoraggio è affidato all'INPS.

Raggiunta la soglia (della Regione) la Regione non può più emettere decreti autorizzativi.

CIG IN DEROGA

Il lavoratore riceve il trattamento economico esclusivamente dall'INPS (pagamento diretto). Il Datore di lavoro è obbligato a trasmettere all'INPS i necessari dati (Mod. SR41, per via telematica), entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo.

CIG IN DEROGA

Aziende plurilocalizzate (particolarità)

Le aziende con unità produttive in 5 o più Regioni, devono presentare istanza al Ministero del lavoro;

Il Ministero del lavoro effettua l'istruttoria entro 30 giorni e trasmette l'autorizzazione (decreto) all'INPS;

A seguito dell'avvenuta emanazione del decreto, l'azienda invia la richiesta di pagamento all'INPS attraverso la piattaforma "CIGWEB" indicando il numero del decreto. Successivamente, l'INPS, via PEC, invia l'autorizzazione che fa scattare l'obbligo per il datore di lavoro di inviare il Mod. SR41 per l'effettiva erogazione della prestazione.

Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata, ove ricorrono i presupposti, presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.

Nuovo SR41

Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini

Ammortizzatori Sociali

Novità per il pagamento diretto integrazioni salariali

L'INPS, con il messaggio 6/04/2020 n.1508, ha disposto in merito al modello SR41:

- Le condizioni soggettive oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, nell'attuale fase di restrizione della mobilità, non saranno più autocertificate; ma saranno controllate d'ufficio.
- La non obbligatorietà della compilazione dei quadri D e E,
- La non obbligatorietà dei dati relativi allo stato civile, al titolo di studio, alla partecipazione a lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati.
- L'invio dei flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file SR41 da trasmettere.

La circolare 48 del 29/03/2020 ha eliminato il modello cartaceo SR163



COMITATO SCIENTIFICO
GRUPPO ODCEC
AREA LAVORO



Area Lavoro

GRAZIE DELL'ATTENZIONE



Cinzia Brunazzo – ODCEC Rimini
Componente Commissione di Studio Area Lavoro CNDCEC
Direttore Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro